



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE in attuazione dell'Accordo di programma 2019 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato (in seguito "ODV") e alle associazioni di promozione sociale (in seguito "APS") per la realizzazione di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 di rilevanza locale, realizzate sul territorio provinciale con ricadute sul medesimo territorio o su parte di esso.
2. L'importo complessivo a disposizione per gli interventi da finanziare in base a questo bando ammonta a Euro 898.704,00.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari dei contributi i soggetti (di seguito denominati "Soggetti attuatori") che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) sono iscritti, nelle more dell'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, nell'albo provinciale delle organizzazioni di volontariato o nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale previsti rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 3 bis della L.P. n. 8 del 1992, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio provinciale. L'iscrizione nei rispettivi albo o registro è richiesta anche durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del bando, pena la decadenza parziale dell'entità del contributo, che viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione;
 - b) hanno sede legale nel territorio della provincia di Trento.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Può presentare richiesta di contributo, assumendo il ruolo di soggetto attuatore ai fini del presente bando:

- a) le singole organizzazione di volontariato (di seguito anche ODV), iscritte all'Albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- b) le singole associazione di promozione sociale (di seguito anche APS), iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 o al registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio provinciale;
- c) le forme associative, anche temporanee, di più organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- d) le forme associative, anche temporanee, di più associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 o al registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio provinciale;
- e) le forme associative mista, anche temporanee, comprendente uno o più dei di cui alle lettere a) e b).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera c), d), ed e), ogni forma associativa temporanea è rappresentata nei confronti della Provincia dal soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente bando. Qualora, al momento della presentazione della domanda, il mandato speciale non sia ancora conferito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti alla forma associativa e deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 4

Partenariato attivo

1. Il soggetto attuatore può costituire un partenariato gratuito (con soggetti profit, non profit o con enti pubblici). In questo caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto attuatore.
2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione del progetto. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione del progetto non viene considerata la partnership.
3. Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio del progetto e quelli che partecipano al progetto in qualità di fornitori di beni e servizi.

Art. 5

Progettazione

1. Il progetto si compone delle seguenti parti:
 - a) **relazione illustrativa del progetto**, redatta secondo il modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale;
 - b) **piano finanziario** di progetto, redatto secondo il modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 6

Aree di intervento

1. Sono finanziabili i progetti a rilevanza locale di cui all'art. 5, che perseguono gli obiettivi generali risultanti dalla colonna 1 della Tabella sottostante. Essi si collocano in un'area di intervento specificata nella colonna 2 della medesima tabella con riferimento ai rispettivi obiettivi di riferimento.

TABELLA DEGLI OBIETTIVI GENERALI E DELLE AREE DI INTERVENTO	
1	2
OBIETTIVI GENERALI	AREE D'INTERVENTO
Porre fine ad ogni forma di povertà	1a) Ospitalità notturna ai senza dimora nell'ambito di reti collaborative tra soggetti pubblici e privati esistenti sul territorio, con il coordinamento del servizio pubblico.
	1b) Individuazione, prevenzione e sostegno alle situazioni di fragilità, solitudine e svantaggio della persona, al fine di intervenire su fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, anche temporanee.
Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	2a) Promozione della vita attiva , in salute e benessere di persone particolarmente fragili, secondo principi di equità ed inclusività sociale, favorendo legami e reti sociali e potenziando il loro empowerment personale.
	2b) Lotta sul tema delle dipendenze comportamentali e di consumo nonché, in accordo e collaborazione con i servizi sociali, cura dei bisogni, non sanitari, di persone affette da dipendenze patologiche.
	2c) Mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico delle persone anziane , attraverso il contrasto alla solitudine e il mantenimento dell'autonomia individuale, accompagnata ed integrata, anche mediante relazioni inter-generazionali o utilizzo di nuove tecnologie.
Educazione di qualità	3a) Promozione di un' educazione di qualità ed inclusiva incentivando la partecipazione e il protagonismo di minori e giovani perché diventino agenti e promotori del cambiamento.
	3b) Contrasto alle forme di violenza, discriminazione e intolleranza , con particolare riferimento ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nonché dell'esclusione sociale.
Riduzione delle ineguaglianze	4a) Promozione dell'educazione delle famiglie e degli individui che si trovano in difficoltà, al fine di migliorare la gestione della vita quotidiana (es. gestione del budget familiare, educazione al consumo, sostegno scolastico ed extrascolastico, orientamento ai servizi pubblici offerti, ecc).
Città e comunità sostenibili	5a) Sostegno alla vita sociale e promozione della partecipazione e interazione tra gli abitanti valorizzando le risorse del quartiere/territorio o rigenerando spazi già esistenti

	o pensandone di nuovi.
	5b) Sviluppo e promozione del turismo e dello sport sociale ed accessibile .

2. In sede di valutazione dei progetti la Provincia può modificarne la collocazione da un'area di intervento ad un'altra, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione sembri maggiormente rispondente agli obiettivi specifici del progetto.

Art. 7

Termini e modalità per la presentazione delle domande.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale del soggetto attuatore o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee se è già stata conferita la procura alla capofila) oppure sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun componente della forma associativa (se non è ancora stata conferita procura alla capofila) al Servizio provinciale competente in materia di Politiche sociali (di seguito "Servizio") nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente Bando e fino al giorno **30 ottobre 2020**, secondo una delle seguenti modalità, a pena di irricevibilità:

a) per consegna diretta, previo appuntamento, presso gli uffici della struttura provinciale competente per l'istruttoria (Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 – 38121 Trento) o presso gli sportelli provinciali periferici di assistenza e informazione al pubblico;

b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda);

c) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio Politiche sociali e pubblicati sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

3. Nella domanda o comunque con apposita comunicazione da effettuare al Servizio Politiche sociali entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il soggetto richiedente il contributo deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente bando. La domanda deve contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del soggetto attuatore per eventuali danni a persone e beni recati dall'attuazione del progetto con conseguente manleva della Provincia rispetto ad eventuali azioni di responsabilità.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto, redatto con le modalità individuate all'art. 5;

b) scheda di adesione degli eventuali partner, redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale;

c) informativa privacy sottoscritta per presa visione.

5. In applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/2013, le scansioni del progetto e della documentazione trasmessi alla Provincia devono essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e non devono avere dimensioni superiori a 20 MB.

6. Ciascun soggetto attuatore può presentare non più di una domanda di contributo per i progetti di cui al presente bando.

Art. 8

Avvio e conclusione delle attività

1. L'attività oggetto del progetto deve avere una durata non inferiore ai **9 (nove) mesi**.
2. Il progetto può essere ammesso a contributo anche se già avviato alla data di presentazione della domanda, purché l'avvio sia avvenuto **non prima dell' 01 ottobre 2020**.
3. Nel caso in cui il progetto sia stato avviato prima dell'approvazione della graduatoria, ma non risulti collocato in posizione utile per la concessione del contributo, tutte le spese sostenute restano a carico del soggetto richiedente.
4. Il soggetto attuatore comunica la data di avvio della realizzazione dell'attività al Servizio, unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti il progetto.
5. Il progetto deve essere **avviato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione**, da parte del dirigente del Servizio provinciale competente, del finanziamento del progetto.
6. L'attività oggetto del progetto deve essere **conclusa e non oltre entro il 31 dicembre 2021**.
7. Qualora alla data del 31 dicembre 2021 l'attività prevista nel progetto non sia interamente conclusa, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo di cui all'articolo 19.

Art. 9

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 7;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dagli articoli 5 e 7;
 - c) sono prive di sottoscrizione;
 - d) non sono riconducibili a progetti di attività rientrante nelle aree di intervento e negli obiettivi indicati ai sensi dell'articolo 6 del presente bando.
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo ai fini del presente bando sono inammissibili le domande che:
 - a) riguardano progetti la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella prevista nel presente bando;

- b) riguardano progetti già finanziati da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa (per progetti con copertura parziale della spesa, vedi articolo 10);
 - c) riguardano progetti che, in sede di valutazione ai sensi dell'articolo 15 non hanno raggiunto la soglia minima di 25 (venticinque) punti relativamente agli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B + C.
 - d) sono presentate da Soggetti attuatori che non hanno dichiarato effettivo adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa.
3. Non sono ammessi a contributo progetti che includono attività che comportano entrate a favore del soggetto attuatore (da compartecipazione dei fruitori del servizio, da attività commerciale marginale, da altre fonti di finanziamento) che non siano indicate tra le voci di entrata del quadro economico del progetto.

Art 10

Concorso di finanziamenti sulle attività del medesimo progetto

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sul medesimo progetto a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività progettuali. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto attuatore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 11

Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, i seguenti loghi:
 - il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - il logo della Provincia Autonoma di Trento;e la seguente dicitura *"Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali"*. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare i sopra citati loghi;
 - b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
 - c) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

- d) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- e) dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante **l'impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti**, utilizzati nelle medesime attività. Nell'ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l'impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegati almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.
- f) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3 e la modifica dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore o, nelle more della sua operatività, ai rispettivi Albo/Registro;
- g) rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- h) programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività progettuali, ivi comprese le misure per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

Art. 12

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese di progettazione, quelle riferite alla realizzazione delle attività oggetto del progetto, sostenute a partire dalla data di avvio del progetto fino alla data di presentazione della rendicontazione, all'automonitoraggio e alla rendicontazione finale, esposte nella scheda del piano finanziario di progetto di cui all'articolo 5, lettera b).
2. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altri pagamenti periodici o differito) sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto e siano incluse nella rendicontazione.
3. Le spese di progettazione sono ammesse a contributo ancorché sostenute antecedentemente alla data di avvio del progetto.
4. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Provincia, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque entro il **28 febbraio 2022**.
5. Il piano finanziario di progetto è suddiviso in n. 4 (quattro) macrovoci:
 - spese del personale;
 - spese assicurative;

- rimborso spese ai volontari;
- spese di realizzazione del progetto

6. Le macrovoci includono singole voci di costo secondo la classificazione di seguito indicata:

- a) spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività riguardanti il progetto nonché le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico preordinate alla progettazione, alla realizzazione dell'attività progettata, alla rendicontazione e all'automonitoraggio;
- b) rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte al progetto, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'Art. 11, c. 1, lett. g);
- c) spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:

c1) infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico:

- i volontari assicurati siano dedicati al progetto;
- i volontari siano iscritti nel registro dei volontari, come previsto dal d.lgs. 117/2017, art. 17 comma 1 e art. 18 comma 1.

c2) responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata.

E' fissato un limite massimo su base annua per ciascun volontario, di Euro 28,00= per polizza infortunio/malattia e di Euro 10,00= per responsabilità civile.

Sono ammesse le spese per oneri assicurativi sostenuti anche in data antecedente all'avvio della realizzazione del progetto, per la quota riferita ai volontari coinvolti nel progetto e solo per il periodo in cui gli stessi sono stati impiegati nel medesimo;

- d) spese di realizzazione del progetto: sono ammesse le seguenti spese:
 - spese amministrative, escluse quelle eventuali relative ad oneri per l'attività ordinaria dell'organizzazione;
 - spese per l'attivazione della PEC;
 - acquisto di beni di consumo;
 - acquisto di beni strumentali necessari per la realizzazione del progetto, entro il valore unitario massimo di Euro 516,46= IVA esclusa;
 - gestione automezzi dell'associazione destinati al progetto;
 - pubblicizzazione e divulgazione del progetto;
 - oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività progettuali; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia;

7. In ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa e relativi oneri, anche se non espressamente indicate nel piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto o in circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17.

8. Alcune voci di spesa non possono superare i seguenti limiti percentuali, calcolati sull'ammontare complessivo della spesa ammessa:

- spese amministrative: limite del 5 %;
- spese per progettazione, rendicontazione e monitoraggio: limite del 10 %;
- spese per la pubblicizzazione e la divulgazione degli avvisi e degli esiti del progetto: limite del 5 %;
- creazione ed implementazione sito web: limite massimo di 600,00 euro;
- acquisto beni strumentali/apparecchiature/attrezzature ed arredi necessari ai fini del progetto: limite del 40%.

Art. 13

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del progetto e non identificate nel piano finanziario. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- c) sanzioni, penali e interessi;
- d) l'I.V.A. in detrazione;
- e) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
- f) gli ammortamenti;
- g) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni di lavoro da soci volontari dei partner coinvolti nel progetto;
- h) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
- i) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato o priva di una specifica destinazione.

Art. 14

Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria e concessione del contributo

1. Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Criterio di valutazione	Indicatori di riferimento	Punteggio massimo
A) Appropriatelyzza del progetto	<ul style="list-style-type: none">- Chiarezza e approfondimento dell'analisi di contesto effettuata, dei bisogni rilevati e delle criticità;- chiarezza e coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi di contesto effettuata e alle finalità dell'Area prioritaria di riferimento;- coerenza tra le finalità statutarie e le attività di interesse	10

	<p>generale nonché tra le finalità e nesso con le attività progettuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza degli operatori professionali e volontari rispetto alle azioni del progetto. 	
B) Azioni del progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Chiarezza delle azioni rispetto alle aree di intervento del progetto; - pertinenza e livello di efficacia programmata delle azioni rispetto alle aree di intervento del progetto; - livello di realizzabilità delle azioni; - impatto atteso delle azioni del progetto rispetto al territorio di riferimento. 	20
C) Destinatari delle azioni progettuali	<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza del n. di destinatari rispetto alla realtà del territorio; - capacità di coinvolgere diverse tipologie di persone; - livello di coinvolgimento dei destinatari rispetto alle attività progettuali. 	10
D) Monitoraggio del progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Tipologia di monitoraggio applicata; - metodologie utilizzate, inclusa la predisposizione di documenti utili al monitoraggio; - periodicità del monitoraggio; - capacità di elaborare indici atti a misurare il raggiungimento degli obiettivi. 	10
E) Piano finanziario	<ul style="list-style-type: none"> - Imputazione delle singole voci di costo alle corrispondenti macrovoci; - congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati; - capacità di reperire ulteriori entrate rispetto al cofinanziamento minimo previsto; - chiarezza nella descrizione delle voci di previsione della spesa. 	20
F) Forme di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero dei partner coinvolti nel progetto; - livello di coinvolgimento attivo dei partner nel progetto; - chiarezza ed idoneità dei ruoli, disciplina delle interrelazioni e degli strumenti di coordinamento delle azioni reciproche; - livello di coinvolgimento dei volontari e della cittadinanza; - coinvolgimento di enti pubblici e privati; - propensione al welfare generativo o alla replicazione dell'attività progettuale sul territorio. 	20
G) Innovazione sociale	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di sperimentare attività, servizi e modelli innovativi per affrontare problematiche ed effettive vulnerabilità sociali; - capacità di ricoprire più ambiti prioritari; - capacità di creare legami sociali e di dare valore al Terzo settore; - capacità di contribuire all'innovazione tecnologica e allo sviluppo delle abilità e abitudini digitali delle persone coinvolte. 	10

Totale massimo raggiungibile **100 punti**

2. Il progetto è esaminato inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B + C (Appropriatezza del progetto, azioni del progetto e destinatari delle azioni progettuali): **soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a 25 punti, si procederà a valutare il progetto sulla base dei restanti criteri.**

3. In fase di valutazione dei progetti, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario dei progetti presentati nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte e concede le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 9.

5. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nelle aree di valutazione F) + G) previste nella sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione E) Piano finanziario.

6. La graduatoria di merito verrà comunicata ai singoli soggetti attuatori e pubblicata sul portale www.trentinosociale.it

Art. 15

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. Per ognuna delle aree di intervento individuate nella colonna 2 della Tabella allegata all'articolo 6 del presente bando, vengono finanziati fino a 2 (due) progetti, individuati tenendo conto, per ciascuna area d'intervento, del punteggio riportato in graduatoria. Le somme residuali rispetto a quanto stanziato saranno destinate al finanziamento di ulteriori progetti, nel limite dell'importo residuo, tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella graduatoria generale, indipendentemente dall'area di intervento.

2. Il contributo concesso è pari al **95 (novantacinque) per cento della spesa ammessa**, tenuto conto delle eventuali correzioni applicate al piano finanziario per superi dei limiti di spesa o per inammissibilità delle spese indicate. L'importo del contributo è differenziato a seconda dell'area afferente al progetto presentato, nello specifico:

- 1a) contributo massimo 110.000,00 €;
- 1b) contributo massimo 50.000,00 €;
- 2a) contributo massimo 30.000,00 €;
- 2b) contributo massimo 30.000,00 €;
- 2c) contributo massimo 40.000,00 €;
- 3a) contributo massimo 40.000,00 €;
- 3b) contributo massimo 30.000,00 €;
- 4a) contributo massimo 40.000,00 €;
- 5a) contributo massimo 30.000,00 €;
- 5b) contributo massimo 40.000,00 €.

3. La restante quota parte (co-finanziamento), pari almeno al 5 (cinque) per cento, sarà a carico del soggetto attuatore, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.

4. In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate.

Art. 16

Variazioni ai progetti ed ai piani finanziari approvati

1. Sono ammesse variazioni ai progetti e/o ai piani finanziari approvati dalla Provincia, a condizione che non modifichino la collocazione del progetto nell'area di intervento stabilita ai sensi dell'articolo 6 ed il riferimento all'obiettivo generale stabilito ai sensi del medesimo articolo, non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla tipologia dei beneficiari degli interventi, sulla natura e consistenza delle attività rese dal volontariato.

2. Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario del progetto approvato, alle seguenti condizioni:

a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario di progetto, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;

b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario di progetto, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;

c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.

3. Le variazioni ai progetti e/o ai piani finanziari approvati sono comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.

4. Le variazioni di cui al comma 2 lettera c), comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.

5. Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse superiori al 20% del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.

6. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.

Art. 17

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) prima tranche, su comunicazione da parte del soggetto attuatore dell'avvenuto avvio dell'attività prevista nel progetto, nella misura del 30 (trenta) per cento del contributo originariamente concesso o eventualmente rideterminato;
- b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto attuatore, da presentarsi non prima del **31 gennaio 2021** utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione progettuale, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La seconda tranche è erogata nella misura corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.
- c) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata entro il **28 febbraio 2022**.
2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.
3. I contributi erogati secondo le modalità indicate al comma 1 lettera b) e c) sono subordinati alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge n. 124/2017.

Articolo 18

Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

1. Le attività del progetto sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di auto-monitoraggio, da parte del soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite nel progetto stesso.
2. La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività progettate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

Articolo 19

Revoca del contributo e sanzioni

1. Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:
- a) utilizzo improprio del contributo concesso;
- b) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
- c) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 17, comma 2;

- d) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 17 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
 - e) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 12, c. 1, lett. b), resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 125 ter della legge 124/2017, così come introdotto dall'art. 35 del d.l. 34/2019.
 3. In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.

Articolo 20

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Sociali, Ufficio accreditamento, affidamento e relazione con il terzo settore, via Gilli, n. 4 Trento: telefono 0461/492749, PEC serv.politichesociali@provincia.tn.it .
2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.it.